

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 1967

(51<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORNAGGIA MEDICI

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

« Adeguamento dei limiti di somma previsti dagli articoli 32, 52, 81 e 92 del Regolamento per i lavori del Genio militare approvato con il regio decreto 17 marzo 1932, n. 365 » (1953) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 519, 520  
MORANDI, relatore . . . . . 519

La seduta è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Albarello, Angelilli, Bonaldi, Cagnasso, Carucci, Celasco, Cornaggia Medici, Fanelli, Giorgi, Granzotto Basso, Maggio, Morandi, Palermo, Pelizzo, Piasenti, Polano, Roasio, Roffi, Rosati, Truina e Vallauri.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Venturi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.

ANGELILLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Adeguamento dei limiti di somma previsti dagli articoli 32, 52, 81 e 92 del Regolamento per i lavori del Genio militare approvato con il regio decreto 17 marzo 1932, n. 365 » (1953) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento dei limiti di somma previsti dagli articoli 32, 52, 81 e 92 del Regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con il regio decreto 17 marzo 1932, n. 365 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Informo che la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non aver nulla da osservare per quanto di sua competenza.

MORANDI, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli Sottosegretario, onorevo-

li colleghi, l'articolo 32 del Regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con il regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, quale risulta modificato dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1965, n. 1106, stabilisce, al primo comma, che i progetti particolareggiati relativi ai lavori di competenza del Genio militare debbono essere trasmessi dall'Ufficio esecutivo direttamente al Ministero se di importo non superiore a lire 1.200.000 e per il tramite del Comando del Genio se di importo eccedente tale cifra. Inoltre, sempre in base al citato articolo 32, il Ministero è tenuto a richiedere il parere tecnico dell'Ispettore del Genio se l'importo dei lavori superi la cifra di lire 12.000.000, o se altre ragioni tecniche lo consiglino.

Dal canto suo, l'articolo 52 dello stesso Regolamento, relativo ai lavori ad economia in amministrazione, quale risulta modificato dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936, stabilisce, rispettivamente al terzo e al quinto comma, che per l'approvvigionamento dei materiali occorrenti per i lavori, quando si tratta di piccole partite non eccedenti l'importo di lire 480.000, gli acquisti dal commercio si fanno mediante contrattazione verbale od epistolare, la cui conferma avviene con l'accettazione delle fatture commerciali dei provveditori, e che sono considerati lavori in amministrazione quelli che vengono affidati verbalmente all'artigianato con prezzi a corpo, per piccole e determinate riparazioni, facilmente definibili nelle fatture di pagamento, che non importino spesa superiore alle lire 60.000.

Come appare evidente, a causa del rapido progredire della tecnica e della diminuzione del potere di acquisto della moneta nonché dell'aumento dei costi mano d'opera e materiali, i limiti di cui sopra sono divenuti troppo bassi in relazione all'importo dei lavori che il Genio militare deve in genere eseguire. Ed è proprio da tale considerazione che è scaturita l'opportunità del disegno di legge in esame, il quale nulla innova, ma eleva anzitutto gli importi stabiliti dall'articolo 32 del Regolamento per i lavori del Genio mi-

litare da lire 1.200.000 e lire 12.000.000 rispettivamente a lire 2.400.000 e lire 24 milioni e quelli stabiliti dall'articolo 52 da lire 480.000 e 60.000 rispettivamente a lire 600.000 e lire 250.000.

Inoltre, è stata ravvisata la necessità di aumentare da lire 1.500.000 a lire 3.000.000 e da lire 1.000.000 a lire 1.800.000 i limiti di somma previsti dal penultimo comma dell'articolo 8; del medesimo Regolamento, entro cui deve essere compreso l'importo dei lavori per i quali il comandante del Genio può, rispettivamente, delegare al collaudo un ufficiale dipendente ovvero omettere il collaudo stesso, nonché da lire 1.200.000 a lire 1.800.000 il limite dell'importo oltre il quale sono soggetti a collaudo tutti i lavori ad economia eseguiti a cottimo ai sensi del primo comma, lettera *b*) dell'articolo 92 del più volte citato Regolamento.

A tutto ciò provvede il disegno di legge in esame, il quale, in sostanza, è inteso a restituire alle norme ricordate la originaria ampiezza di applicazione, venuta gradatamente a contrarsi soprattutto per quel che concerne il costo dei lavori di competenza del Genio militare.

Per tali motivi, propongo l'approvazione del disegno di legge.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

I limiti di somma indicati ai commi primo — lettere *a*) e *b*) — e quarto dell'articolo 32 del Regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, quali risultano modificati dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106, sono elevati, rispettivamente, a lire 2.400.000 e a lire 24.000.000.

(È approvato).

## Art. 2.

I limiti di somma indicati ai commi terzo e quinto dell'articolo 52 del Regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, quali risultano modificati dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936, sono elevati, rispettivamente, a lire 600.000 e a lire 250.000.

*(È approvato).*

## Art. 3.

I limiti di somma di lire 1.500.000 e di lire 1.000.000 indicati al penultimo comma dell'articolo 81 del Regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, quale risulta modificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1949, n. 883, sono elevati rispettivamente a lire 3.000.000 e a lire 1.800.000.

*(È approvato).*

## Art. 4.

Il limite di somma indicato al comma primo — lettera *b*) — dell'articolo 92 del Regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936, è elevato a lire 1.800.000.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 11,10.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari